



Consiglio Regionale della Campania

30/X/14
Carlo

Prot.n. 29 del 29.10.2014/Fdi-AN

Consiglio Regionale della Campania

Al Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta
SEDE

Prot. Gen. 2014.0019898/A

Del 30/10/2014 09 45 42
Da CR A SERASS

Oggetto: Proposta di Legge "Istituzione in via sperimentale del sostegno al reddito minimo familiare per l'infanzia"

Si trasmette, in allegato, la proposta di legge di cui all'oggetto, a firma del Consigliere Luciano Schifone.

Napoli, 29/10/2014

Il Consigliere
Luciano Schifone

29/10/14
12/11/14 assemblea



Consiglio Regionale della Campania

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

**“ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL SOSTEGNO
AL REDDITO MINIMO FAMILIARE PER L’INFANZIA”**

Ad iniziativa del Consigliere Luciano Schifone



Consiglio Regionale della Campania

Relazione

Il Rapporto Svimez presentato martedì 28 ottobre 2014 riporta l'agghiacciante statistica per la quale nell'anno 2013 nel Sud Italia i morti hanno superato il numero dei nati. Per la prima volta dal 1861 e dal 1919 (dopo la prima guerra mondiale) la popolazione del Sud diminuisce!

La crisi economica continua a colpire ed a mettere in gravi difficoltà le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, spesso composte, specialmente nel sud ed in Campania, da giovanissime coppie di giovani, magari con entrambi i coniugi disoccupati. Tutto ciò ha prodotto la crescita sia della povertà assoluta arrivata al 12,6% ovvero circa 300 mila famiglie nel Sud, che di quella relativa arrivata nella sola Campania al 25,8%.

Di fronte a questa drammatica situazione la Regione Campania non può restare indifferente, senza assumere una iniziativa sia pur parziale e limitata atta a garantire un minimo intervento di carattere sociale finalizzato alla tutela del minore in ambito familiare. Da qui l'urgenza di una legge ad hoc che istituisca un sostegno ai redditi delle famiglie. La normativa è proposta in via sperimentale triennale e l'organizzazione e la gestione del sostegno alle famiglie viene programmata all'interno dei piani sociali di zona con la previsione di procedure unitarie per la pubblicizzazione della misura.

E' principalmente finalizzata al sostegno delle famiglie più giovani con figli non ancora in età scolare, ovvero dalla nascita fino al momento in cui interviene la tutela sociale scolastica.



Consiglio Regionale della Campania

Si prevede una erogazione di 400 euro mensili per nucleo familiare con reddito annuo inferiore ai 7000 euro e con figli che non superino i 5 anni di età. Le modalità specifiche di calcolo di reddito stimato individuando i criteri di utilizzo dell'indicatore economico equivalente ISEE ai fini dell'individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili saranno definite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La gestione delle erogazioni sarà assicurata dai Comuni nei Piani Sociali di Zona negli Ambiti Territoriali costituiti con delibera di giunta regionale, coordinata dal comune capofila. Ragion per cui gli aventi diritto dovranno presentare richiesta ai comuni di residenza. Sarà istituito inoltre un Osservatorio del Consiglio regionale per il controllo e la valutazione della gestione, dei risultati e degli effetti del provvedimento di sostegno al reddito. Alla spesa si provvederà con legge di Bilancio 2014-e la istituzione di un Fondo di solidarietà ad hoc in relazione alle disponibilità finanziarie.

Va sottolineato che dunque non si tratta né di assistenzialismo né di buonismo pietistico, bensì di autentica solidarietà comunitaria finalizzata alla crescita ed allo sviluppo delle nuove generazioni di italiani campani con un fattivo e concreto aiuto ai giovani che nonostante le difficoltà economiche hanno il coraggio di far nascere una nuova vita. E così combattere anche il fenomeno del declino demografico!



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA

E' evidente che trattasi di una legge che deve prevedere un adeguato stanziamento congruo rispetto alle dimensioni della fascia sociale su cui si vuol intervenire.

Naturalmente i contributi saranno modulati fino a 400 euro secondo le disponibilità finanziarie del fondo che verrà costituito.

Tenendo conto dei parametri assunti, ovvero l'appartenenza alla fascia di povertà assoluta e deprivazione materiale grave, che nella nostra regione è di circa il 7/100 in termini totali e del 3/100 rispetto alle famiglie con prole fino a 5 anni, significa individuare una graduatoria di circa 1500 nuclei familiari.. Dunque l'ipotesi minima di finanziamento si situa intorno a 7 milioni di euro

Agli oneri della presente legge si provvederà con i fondi della MISSIONE 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglie".



Consiglio Regionale della Campania

Art. 1

Principi

1. La Regione Campania in armonia e nel rispetto dell'art 29 della Costituzione considera la funzione sociale della famiglia come pilastro fondamentale ed indispensabile della società;

2) Il sostegno al reddito della famiglia rientra nei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio regionale nell'ambito delle politiche d'inclusione e coesione sociale previste dall'art 29 e 31 della Costituzione Italiana e promosse dall'Unione Europea.

3. La Regione Campania, nel quadro delineato dai commi 1 e 2, attua una programmazione sperimentale triennale di interventi finalizzati al sostegno al reddito della famiglia sul territorio regionale secondo le disponibilità finanziarie di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Ai cittadini italiani residenti in Campania da almeno cinque anni nella Regione Campania, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 è assicurato, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al successivo art 8, il sostegno al reddito della famiglia come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione e come strumento di maggior tutela dei figli di minore età.
2. Il sostegno al reddito della famiglia, che fa riferimento alle persone nel contesto del nucleo familiare, consiste in una erogazione monetaria che non supera i 400,00 euro mensili per nucleo familiare e in specifici interventi mirati alla cura dei figli minori di età compresa tra 0 e 5 anni.
- 3) Il sostegno regionale al reddito di cui ai precedenti commi 1 e 2 è compatibile ma non cumulabile con altri provvidenze pubbliche analoghe.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3

Soggetti aventi diritto

1. Nell'ambito del tetto fissato dall'articolo 2, comma 2, hanno diritto all'erogazione monetaria di cui al sostegno al reddito della famiglia i componenti delle famiglie anagrafiche con un reddito annuo inferiore ad euro 7.000,00 e con figli di età massima di anni 5 che ne fanno richiesta.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva con apposito regolamento le modalità specifiche di calcolo del reddito stimato individuando i criteri di utilizzo dell'indicatore di situazione economica equivalente – ISEE - adottato dall'istituto nazionale della previdenza sociale - INPS - , ai fini della individuazione degli aventi diritto in relazione alle risorse disponibili.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4

Funzioni dei comuni

1. La gestione delle erogazioni relative al sostegno al reddito della famiglia è assicurata dai comuni degli ambiti territoriali costituiti con delibere di Giunta regionale.
2. L'organizzazione e la gestione della misura del sostegno al reddito della famiglia è programmata all'interno dei piani sociali di zona, con la previsione di procedure unitarie per la pubblicizzazione della misura, per la presentazione, la selezione e l'accoglimento delle richieste, la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione e l'integrazione con altri soggetti e servizi. Nell'ambito dei piani sociali di zona il comune capofila coordina l'organizzazione territoriale della misura e il raccordo con le aziende sanitarie locali, con i centri per l'impiego, con gli enti preposti al controllo e le altre istituzioni.
3. Ogni comune riceve e seleziona le domande sulla base della verifica delle condizioni dichiarate da ciascun richiedente, ne trasmette la documentazione al comune capofila, provvede all'erogazione dei fondi assegnati ed effettua controlli sulle prestazioni erogate.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Istanza

1. Gli aventi diritto presentano al comune di residenza la richiesta di usufruire del sostegno al reddito della famiglia allegando le dichiarazioni e la documentazione specificate nel regolamento di cui all'articolo 3 in relazione agli indicatori di cui allo stesso articolo.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Risorse

1. La Giunta della Regione ripartisce, sulla base delle disponibilità di bilancio, le risorse disponibili tra i piani di zona in relazione ai fabbisogni, nel quadro della programmazione delle politiche sociali
2. Al fine dell'accertamento dei fabbisogni di cui al comma 1, i comuni capofila degli Ambiti territoriali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, raccolgono le domande selezionate dai comuni della zona di riferimento e comunicano alla Regione Campania il numero complessivo delle erogazioni richieste.
3. Per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni capofila presentano alla Regione - Area generale di coordinamento politiche sociali - un rendiconto dettagliato dell'utilizzo delle risorse assegnate per l'esercizio precedente, dal quale risultino le erogazioni, le misure che le hanno accompagnate, il periodo di erogazione, l'esito dell'intervento.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e verifiche

1. Il monitoraggio, la valutazione e le verifiche degli interventi di cui alla presente legge competono al dirigente del Dipartimento politiche sociali - della regione Campania, sulla base delle relazioni annuali dei comuni capofila e di verifiche a campione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte tramite appositi protocolli di intesa su scala regionale.
3. Sulla base dei risultati del monitoraggio la Giunta regionale, previo parere obbligatorio delle commissioni consiliari competenti, può impartire direttive ai comuni al fine del migliore utilizzo dello strumento.
4. Nell'ambito del regolamento di cui al precedente art 3, è istituito un Osservatorio che controlla e valuta la gestione, i risultati e gli effetti del provvedimento sul sostegno al reddito della famiglia sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, da disciplinare nel regolamento di cui all'articolo 3.
La partecipazione a tale organismo è a titolo gratuito.
5. La sperimentazione della presente legge ha durata triennale. Alla scadenza della sperimentazione la Giunta regionale, sulla base dei risultati conseguiti, accertati dall'Osservatorio, delibera, previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti, l'eventuale prolungamento dell'efficacia della legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, si provvede con le risorse di cui alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie”, con la istituzione di un Fondo di Solidarietà Regionale per il Sostegno al reddito familiare per l’ Infanzia che può essere implementato con apporti pubblici e privati.
2. Per gli anni successivi si provvede con legge di Bilancio



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.